

Associazione di volontariato

"IL FORMICAIO"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Pegognaga l'ente del terzo settore di organizzazione di volontariato denominato **"IL FORMICAIO - ODV"**, di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'associazione ha sede legale nella sede del Municipio del Comune di Pegognaga in Piazza Matteotti, 1 – 46020.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione **"IL FORMICAIO"** è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

Art. 3 - Finalità, obiettivi ed attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare l'associazione si propone di supportare le famiglie dei bambini frequentanti l'istituto comprensivo di Pegognaga e di migliorare la qualità della scolarizzazione e non dei bambini.
2. L'associazione persegue le sue finalità intraprendendo le seguenti attività di interesse generale:
 - organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della prati-

Debora Agnini

ca del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui la legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'Associazione si propone di:

- interloquire con il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo e con l'Istituto Comprensivo stesso per tutte le tematiche inerenti il miglioramento della qualità dell'offerta formativa diretta ai bambini
- cercare di sostenere i genitori dei bambini che frequentano il Comprensivo attraverso attività di coinvolgimento attivo nel sostegno alla scolarità dei figli, alle esigenze e difficoltà che i genitori possono incontrare nel percorso di crescita dei propri figli.
- attivare attività ludico ricreative rivolte ai bambini/ragazzi che frequentano la scuola e non;
- organizzare attività informative e formative rivolte alle famiglie/genitori ed anche alla cittadinanza sempre inerenti al mondo bambino/ragazzo
- realizzare iniziative per creare momenti di aggregazione, socializzazione tra famiglie e bambini e scuola (ad esempio l'organizzazione della Festa di Carnevale)
- raccolta fondi per sostenere la scuola, ma anche le altre realtà che possono supportare le famiglie e i figli in varie situazioni di difficoltà di gestione degli stessi o per incrementare, migliorare o farne nascere di nuovi, centri di aggregazione per bambini ragazzi (oratorio, centro culturale "Lidia Bottardi" ed altri centri o punti di riferi-

Deiana Cfr.

mento presenti sul territorio)

3. L'associazione opera nel territorio della provincia di Mantova.
4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
5. L'attività di volontariato è prestato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato in Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 4 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i 60

Barbara Cui

giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata ad essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato ricevuta, la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della convocazione utile.
6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri
2. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.
3. Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione.
2. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

Roberto Cipriani

3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 7 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione (v. art.11 e 20). Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

5. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta.

6. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

Art. 9 - Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea deve:

Roberta Agnini

- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i propri soci.
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e il bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale, eventualmente, viene indicato l'ammontare della quota sociale annua
- approvare il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Convocazione

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno:
 - entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente
 - entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo.
2. In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Barbara Cupini

3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci.
4. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio.
5. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.
6. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in prima convocazione dei 2/3 dei soci, o in seconda convocazione, qualora la prima non raggiunga il quorum stabilito dal presente articolo, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera inoltre lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al Registro

Barbara Cipriani

unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili e svolgono la loro carica gratuitamente.

7. Il Consiglio Direttivo:

- amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo
- propone all'Assemblea ordinaria l'ammissione di nuovi soci
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno:

- entro il mese di gennaio per predisporre il calendario e affrontare gli aspetti organizzativi delle attività volte al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei soci durante la riunione di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività
- entro il mese di marzo per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta da sottoporre alla successiva Assemblea di aprile

Barbara Caputo

- entro il mese di giugno per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
- entro il mese di settembre per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
- entro il mese di novembre per predisporre la bozza del bilancio preventivo ed elaborare una proposta di programma di attività da sottoporre alla successiva Assemblea di dicembre

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

12. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

13. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza

Barbara Cypriani

del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo.

5. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria.

6. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

8. Il Segretario gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

9. Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, facendone espressa richiesta scritta, anche mediante posta elettronica, al Segretario il quale dovrà provvedere entro 10 giorni dalla data nella quale è pervenuta la richiesta.

Art. 14 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusiva-

Edmondo Lupini

mente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91.

2. La quota sociale, se dovuta, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 15 - I beni

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Bilancio

1. l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità con il Decreto Ministeria-

Barbara Capr

le di cui all'art. 13,3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di Aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità con il Decreto Ministeriale di cui all'Art. 13,3# comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile

8. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

9. Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 18 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal

Barbara Caputo

Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale legale rappresentante della stessa.

2. Copia di ogni convenzione è custodita dal Presidente presso la sede dell'organizzazione.

Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui l'art. 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla fondazione sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs 117/2017.

Art. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Antonio Capini

Agenda delle Esenzioni

Ufficio territoriale di Suzzara - codice Ufficio TPA

Adempimento 11/11/2022 **al N.** 580

Esiti 3 **con esatti €** ESENTI



Martina De Pieri
firma in delega del Direttore Provinciale